

COMUNE DI CALTIGNAGA

CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE DI AREA PRIVATA PER FINALITA' PUBBLICHE

Il giorno/2017, presso il Municipio di Caltignaga, sito in Via Roma n. 16, sono comparsi:

- il Comune di Caltignaga, c.f.00304840036, con sede in 28010 Caltignaga (NO), Via Roma n. 16, in persona del Responsabile del Servizio Commercio,, nominato con decreto presidenziale n. del, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con d.G.C. n., del, domiciliato per la carica presso la sede municipale, nel seguito "Comune";

- MONTEROSA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L." con sede in, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di e codice fiscale n. e al numero del R.E.A,

- ANTICO BORGO S.R.L. - con sede in, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di codice fiscale n.

entrambe le società nella persona della signora SALSA Anna, quale Amministratore Unico ed a quanto infra autorizzata in forza del vigente statuto sociale domiciliata per la carica presso la sede delle società medesime, nel seguito "Società".

Detti comparenti, premesso che:

1. il territorio comunale comprende, oltre al capoluogo Caltignaga, le due frazioni di Sologno e Morghengo;
2. al fine di rispondere alle finalità di promozione territoriale rientranti fra i compiti dell'Ente locale, il Comune ritiene opportuno consentire lo svolgimento, in tutte le località di cui sopra, di eventuali manifestazioni temporanee di carattere fieristico, mostre mercato, ecc., legate alla vocazione del territorio;
3. in tale ambito, risultano disponibili aree utilizzabili a tale scopo, tanto in Caltignaga, quanto in Sologno, mentre la frazione di Morghengo, a causa della specifica conformazione urbanistica, non dispone di una piazza o di altro spazio pubblico adeguato ad accogliere un certo numero di operatori o espositori senza ostacolo per la circolazione stradale;
4. la Società è proprietaria in località Morghengo, Via XX Aprile n. 4, di un'ampia area, utilizzabile per gli scopi di cui in premessa;

Tanto premesso, le parti come sopra rappresentate, concordano e stipulano quanto nel seguito.

Art. 1. PREMESSE.

Le sopraesposte premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2. OGGETTO.

La presente convenzione ha per oggetto la concessione in uso gratuito da parte della Società al Comune di una parte dell'area di cui in premessa, identificata catastalmente al NCT Caltignaga, al foglio 6, mappale 24 (parte) (di proprietà di ANTICO BORGO S.R.L.) ed al mappale 124 (parte) di proprietà di MONTEROSA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L., così come identificato nella planimetria allegata sub "A" alla presente, al fine di svolgere attività di promozione territoriale rientranti fra i compiti dell'Ente locale, di cui l'Ente medesimo ritiene opportuno consentire lo svolgimento.

Art. 3. DURATA.

La presente convenzione ha validità di anni tre a decorrere dalla sottoscrizione e potrà essere rinnovata per periodi di tre anni previa concorde manifestazione di volontà in tal senso, da esprimersi con le forme previste per ciascuna delle parti.

Art. 4. OBBLIGHI

La Società si obbliga a consentire lo svolgimento di manifestazioni rientranti negli scopi descritti in premessa, consentendo che l'area di cui alla presente convenzione sia aperta al pubblico e fruibile alla stregua delle aree pubbliche.

In tali occasioni, pertanto, l'area sarà trattata a fini amministrativi come area pubblica e le manifestazioni ivi svolte dovranno soggiacere alla normativa di riferimento, comprese le eventuali autorizzazioni.

Il Comune si impegna a concordare con la Società lo svolgimento di ogni manifestazione, rientrante negli scopi descritti in premessa, che si intenda realizzare in località Morghengo, al fine di concordare tempi e modalità che non cagionino danni all'attività economica svolta dalla Società stessa.

Art. 5. RISOLUZIONE E RECESSO.

Stante la reciproca gratuità del presente impegno, le parti possono risolvere consensualmente la presente convenzione in qualsiasi momento, previa concorde manifestazione di volontà in tal senso, da esprimersi con le forme previste per ciascuna.

Parimenti, ciascuna delle parti può recedere unilateralmente dalla convenzione mediante comunicazione a mezzo di raccomandata a/r, con trenta giorni di preavviso.

In caso di recesso unilaterale, sono fatte salve le eventuali manifestazioni, rientranti negli scopi descritti in premessa, già programmate e concordate.


Art. 6. SPESE.

La presente scrittura privata, redatta in duplice originale, sarà registrata in caso d'uso a cura e spese della parte interessata.

L.C.S.

Il Comune
(.....)

La Società
(.....)



Il Comune
(.....)

La Società
(.....)